VALORITALIA

Valoritalia
Regolamento di certificazione BRC-IFS

Valoritalia
BRC-IFS Certification Conditions

INDICE

Generalità 4
Condizioni di vendita e consegna 4
Articolo 1 Richiesta e determinazione di oneri e costi 5
Articolo 2 Pianificazione dell'audit iniziale e della sorveglianza 6
Articolo 3 Effettuazione e registrazione dell'audit iniziale e della sorveglianza 6
Articolo 4 Approvazione 7
Articolo 5 Classificazione e gestione delle non conformità 8
A) BRC 8
B) IFS 8
Articolo 6 Certificazione 9
Articolo 7 Sospensione della certificazione 9
Articolo 8 Revoca della certificazione 10
Articolo 9 Conseguenze dell'esito negativo dell'iter di certificazione, sospensione o revoca del certificato 11
Articolo 10 Frequenza di audit/ispezione & sorveglianza 11
Articolo 11 Spese 11
Articolo 12 Pubblicità e uso dei logo 12
Articolo 13 Consultazioni con parti interessate riguardo cambiamenti e preparazione 12
Articolo 14 Modifica dei criteri di certificazione; cambiamento delle circostanze 13
Articolo 15 Misure correttive e sanzioni 13
Articolo 16 Responsabilità 13
Articolo 17 Riservatezza 13
Articolo 18 Possibilità di Appello 14
Articolo 19 Reclami 14
Articolo 20 Disposizioni finali 15
Articolo 21 Estensione di audit (IFS) 15
Articolo 22 Estensione di audit (BRC) 15
Articolo 23 Utilizzo del Logo IFS: 16
Articolo 24 Utilizzo del Logo BRC: 17
Articolo 25 Audit multi-sito (IFS): 17
Articolo 26 Audit multi-sito (BRC): 17
Articolo 27 Audit non annunciati BRC (GSFS, GSSD, GSPP, GSAB): 18
Articolo 28 Audit non annunciati IFS (Food, Logistic, Broker): 19
Articolo 29 Moduli e Capitoli volontari: 20
ALLEGATO 1: Chiarimenti per lo scopo di applicazione dei differenti standard IFS 21
Allegato 2: Dottrina, erratum e chiarimenti IFS 23

Generalità

1. Il presente Regolamento descrive i metodi di lavoro usati da CSQA, riguardo all'attività di audit/ispezione, di validazione e dell'attività di certificazione relativi esclusivamente agli ambiti BRC e IFS (IFS Food, IFS Logisitics, IFS Broker, GSFS, GSPP, GSSD, GSAB, tuti nelle loro versioni correnti).
2. Il presente schema di certificazione si integra nella struttura di audit/ispezione e certificazione di VALORITALIA.
3. Il presente Regolamento disciplina la richiesta, la pianificazione, l'esecuzione dell'audit/ispezione, la validazione e l'attività di certificazione. Inoltre esso descrive le procedure e i principi per la valutazione, la sorveglianza e le relazioni con le parti interessate.
4. VALORITALIA procederà alla certificazione dell'Organizzazione richiedente solo se tale Organizzazione soddisfa i requisiti per la certificazione. L'Organizzazione così certificata è autorizzata ad usare il certificato e il marchio di certificazione di VALORITALIA e/o marchi collegati. La decisione sulla certificazione di VALORITALIA è basata sulle informazioni raccolte durante il processo di valutazione e di ogni altra informazione pertinente.
5. VALORITALIA e le persone che lavorano per suo conto sono tenuti a mantenere la riservatezza in relazione alle informazioni raccolte nell'ambito delle proprie attività.
6. Per ottenere chiarimenti riguardo a come determinare il campo di applicazione tra IFS Food e gli altri Standards IFS (Broker, Logistics, Cash & Carry/Wholesale e HPC) si prega di consultare l'Allegato 1.

Condizioni di vendita e consegna

Le condizioni di vendita e consegna attuate dall'organizzazione relative al campo di applicazione menzionato nel certificato, non dovranno essere in conflitto con le disposizioni del presente regolamento di certificazione e nello specifico non dovranno essere in conflitto con i criteri di valutazione relativi al certificato.

Articolo 1 Richiesta e determinazione di oneri e costi

1. Un'Organizzazione può richiedere la certificazione a VALORITALIA via telefono o sito web. VALORITALIA invierà al richiedente un modulo di Richiesta preventivo - Informazioni aziendali con la richiesta di restituire tale modulo compilato e firmato, al fine di preparare una offerta economica. Le offerte economiche saranno redatte secondo le indicazioni fornite dai diversi schemi di certificazione coinvolti. L'offerta economica, assieme alla conferma d'ordine costituiranno un contratto di certificazione che sarà inviato all'Organizzazione con la richiesta di sottoscrizione. La firma del contratto sarà considerata come conclusione di un accordo di certificazione tra l'Organizzazione richiedente e VALORITALIA. In tale contratto sarà richiamato il presente Regolamento di Certificazione di VALORITALIA (ITA_REG_BRCIFS) consultabile e scaricabile dal sito www.Valoritalia.it.

2. Il contratto in vigore tra IFS e VALORITALIA prevede che vengano introdotti nel presente Regolamento le seguenti nuove disposizioni relative all'Integrity Program di IFS:

a. VALORITALIA è obbligata e irrevocabilmente autorizzata dall'Organizzazione richiedente a trasmettere a IFS i risultati rilevanti (in forma dettagliata) delle verifiche ispettive IFS condotte e delle relative certificazioni, indipendentemente dai risultati delle verifiche stesse; questi dati saranno conservati in maniera controllata in un database online mantenuto da IFS.
b. IFS è irrevocabilmente autorizzato a rendere disponibili i risultati generali delle verifiche con esito positivo ai grossisti e distributori, tramite il database online.
c. L'Organizzazione Richiedente, tramite il database online, decide se rendere disponibili ai grossisti e distributori il risultato generale relativo a verifiche con esito negativo e i risultati dettagliati delle verifiche ispettive con esito positivo e negativo.
d. Dopo l'effettuazione della verifica sull'Organizzazione da parte di VALORITALIA, IFS ha la possibilità di eseguire verifiche di controllo sulla stessa Organizzazione in qualsiasi momento per individuare e impedire eventuali usi scorretti e inosservanze sullo standard IFS. IFS avviserà l'Organizzazione della verifica con un anticipo di circa 48 ore. L'avviso può non esserci nel caso IFS abbia motivo di ritenere che la sicurezza alimentare sia in pericolo o se ci sono chiare evidenze che l'uso scorretto o l'inosservanza sarebbero risolte per conto proprio. L'Organizzazione è obbligata a fornire accesso allo stabilimento interessato, a IFS e all'ispettore incaricato da IFS. L'Organizzazione è inoltre obbligata, per quanto possibile, a supportare l'ispettore nello svolgimento della verifica.
e. In base agli esiti della verifica di Integrity Program, la validità del certificato dell'Organizzazione potrà essere confermata, sospesa o revocata (in questi ultimi due casi entro 3 giorni lavorativi dalla fine della verifica).

3. Il contratto in vigore tra BRC e VALORITALIA prevede che vengano introdotti nel presente Regolamento le seguenti nuove disposizioni:

a. VALORITALIA è obbligata e irrevocabilmente autorizzata dall'Organizzazione richiedente a trasmettere a BRC e/o all'Ente di Accreditamento i risultati rilevanti (in forma dettagliata) delle verifiche ispettive BRC condotte e delle relative certificazioni, indipendentemente dai risultati delle verifiche stesse; questi dati saranno conservati in maniera controllata in un database online mantenuto da BRC.
b. L'Organizzazione ha fornire a BRC tutta la documentazione di audit qualora sia richiesta.
c. L'Organizzazione è tenuta ad accogliere in verifica/ispezione altro personale oltre all'auditor, per fini di formazione, valutazione o calibrazione (es. nuovi auditor, personale dell'Ente di Accreditamento e di BRC).
d. Dopo che una Organizzazione è stata certificata, BRC ha la possibilità di eseguire verifiche di controllo sulla stessa in qualsiasi momento in seguito ad un reclamo o nell'ambito del proprio piano di monitoraggio periodico della conformità allo schema di certificazione. La verifica può essere annunciata o non annunciata.

e. L'Organizzazione può essere contattata direttamente da BRC in merito al proprio stato di certificazione, per commenti sull'operato di VALORITALIA o per indagini in merito ad argomenti specifici contenuti nel report.

Articolo 2 Pianificazione dell'audit iniziale e della sorveglianza

1. VALORITALIA effettuerà un riesame tecnico di ogni richiesta di certificazione (anche per eventuale modifica dello scopo); dopo il ricevimento della contratto sottoscritto definirà il gruppo di verifica qualificato per le caratteristiche dell'Organizzazione e stabilirà una data per l'audit iniziale e i conseguenti audit di sorveglianza, consultandosi con il richiedente, a meno che questo non sia espressamente vietato dalla norma (es. audit non annunciati).
2. Le sorveglianze sono pianificate da VALORITALIA secondo la frequenza prevista dallo standard applicabile.
3. Al richiedente verrà inviata una conferma della data pianificata assieme ad una proposta di programma e l'indicazione del valutatore / team di valutatori nominato (o l'ispettore nominato). L'Organizzazione può ricusare il valutatore/i nominato/i entro 35 giorni dall'invio ricevimento della proposta di CSQA, dandone motivazione scritta sul tema dell'imparzialità.

Articolo 3 Effettuazione e registrazione dell'audit iniziale e della sorveglianza

1. L'effettuazione dell'audit iniziale e della sorveglianza avranno luogo secondo procedure definite e secondo quanto stabilito nel programma proposto e i requisiti della norma. L'attività di audit consiste nell'attività di riesame della documentazione e delle registrazioni, da interviste e osservazioni sulle attività di personale gestionale e di processo, da ispezioni dei locali, della produzione, dei processi e delle attrezzature. In aggiunta a quanto verificato nell'audit iniziale, la sorveglianza può anche focalizzarsi sull'uso del certificato e del marchio di certificazione VALORITALIA da parte dell'Organizzazione.
2. Nel caso di irregolarità palesi nello stabilimento, nei processi o nel sistema documentale, o qualora ci sia qualsiasi dubbio sulla capacità dell'Organizzazione di rispondere ai requisiti di certificazione, o se per qualche ragione la pianificazione dell'audit/ispezione sia eccedente o l'avanzamento dell'audit/ispezione sia impedito, il valutatore/team leader o l'ispettore lo riferiranno direttamente al Responsabile dello Schema di Certificazione di VALORITALIA e subito dopo al responsabile dell'Organizzazione e lo riporterà nel rapporto dell'audit / ispezione. Consultandosi con il responsabile dell'Organizzazione e VALORITALIA, il valutatore / team leader o ispettore può decidere di terminare l'audit / ispezione, a meno che questo non sia esplicitamente vietato dalla norma. L'interruzione, non esenta dall'obbligo di pagamento da parte dell'Organizzazione.
3. I rilievi emersi nel corso dell'audit/ispezione saranno riportati nelle Non Conformità (NC) e comunicate al rappresentante dell'Organizzazione. Tutte le NC saranno discusse e concordate con il responsabile dell'Organizzazione durante la riunione conclusiva. I risultati concordati sono riportati in una "lettera di fine audit/ispezione" che sarà firmata per accettazione dal valutatore/ispettore e dal rappresentante dell'Organizzazione.
4. Se un'Organizzazione sottoposta ad audit/ispezione non soddisfa i requisiti stabiliti, le sarà data l'opportunità di formulare ed eseguire Azioni Correttive (AC) legate all'impatto della Non Conformità secondo un piano di AC prescritto e ne informerà VALORITALIA tramite invio dei dati a mezzo posta elettronica o altra modalità concordata entro il numero di giorni prescritto dal protocollo dopo l'esecuzione dell'audit/ispezione. In relazione ai requisiti richiesti dallo schema applicabile, le NC dovranno essere risolte o rientrare in determinate casistiche prima dell'attività di approvazione.
5. Possono essere necessari audit supplementari / re-ispezioni per verificare se un'Organizzazione sottoposta ad audit/ispezione abbia preso sufficienti azioni correttive per risolvere le NC di cui al

rapporto di verifica. La necessità di audit supplementari sarà determinata in accordo con l'impatto delle NC riportate e i requisiti dello standard coinvolto e come stabilito nel rapporto di verifica. I costi da sostenere a questo riguardo saranno a carico dell'Organizzazione interessata e non sono compresi nella quotazione. La necessità di re-ispezioni sarà decisa dal valutatore o dal Responsabile dello Schema. La spesa di re-ispezione è menzionata nel tariffario di riferimento.

6. I rapporti di audit/ispezione e sorveglianza, come pure di audit supplementari, saranno redatti per ogni Organizzazione certificata da VALORITALIA in modo tale che sia possibile dimostrarne la tracciabilità e rimangono di proprietà delle stesse Organizzazioni. L'archivio di queste registrazioni è in ogni caso di 6 anni. Tali registrazioni non saranno fornite a parti terze senza il consenso scritto dell'Organizzazione. Solo in caso di richiesta obbligatoria per legge, il cliente sarà informato della consegna della documentazione richiesta.
7. Tali rapporti saranno inviati nei formati ufficiali a BRC e/o IFS per l'inserimento degli stessi nei rispettivi portali, secondo le regole stabilite, al fine di essere messi a disposizione dei retailer aventi diritto alla visione degli stessi.
8. Struttura del rapporto di audit (solo IFS). Il rapporto di audit, che viene completato dall'auditor, deve offrire al lettore trasparenza e chiarezza. Il rapporto di audit è diviso in svariate sezioni:
   - Informazione generale dell'azienda con i campi obbligatori (vedere Allegato 2 Parte 2 dello standard);
   - riassunto dell'audit con descrizione dettagliata del campo di applicazione;
   - riassunto generale in formato tabulare di tutti i capitoli. Il risultato dell'audit deve specificare il livello e la percentuale;
   - osservazioni riguardo ai requisiti KO e alle non conformità Maggiori;
   - un riassunto di tutte le deviazioni e le non conformità rilevate per ogni capitolo (da 1 a 6), ivi incluso un breve riassunto dei capitoli;
   - un elenco separato (inclusivo di spiegazioni) di tutti i requisiti valutati con N/A (non applicabile)
   - rapporto di audit dettagliato con i campi obbligatori che devono essere completati dall'auditor, per alcuni requisiti IFS Food, IFS Logistics ed IFS Broker (vedere allegato 2, Part 2).

   Tutte le deviazioni (B, C, D) e i requisiti KO con un punteggio B, nonché le non conformità (Maggiori, requisito KO con un punteggio D) identificate durante l'audit vengono presentate in un piano di azione a parte. A seguito dell'assegnazione di non conformità e deviazioni, l'azienda deve produrre un piano di azioni correttive. In tale modo il lettore del rapporto può vedere le non conformità unitamente alle azioni correttive che l'azienda sta avviando.

Articolo 4 Approvazione

1. Dopo che l'audit/ispezione ha avuto luogo, il valutatore/ispettore redigerà un rapporto dettagliato di audit/ispezione, sul formato ufficiale previsto dalla norma, in base alle evidenze raccolte ed in maniera imparziale. Tale rapporto provvisorio verrà inviato all'Organizzazione come conferma dei rilievi emersi e delle risultanze dell'audit/ispezione. Solo dopo che saranno state completate le azioni correttive e la verifica della loro implementazione, verrà formulato un rapporto definitivo.
2. I risultati dell'audit/ispezione, comprensivi dell'esito della verifica dell'implementazione delle azioni correttive, subiranno una valutazione tecnica da parte del responsabile operativo/tecnico di VALORITALIA o da altra figura qualificata secondo i dettami della norma e che redigerà una nota per la certificazione.
3. Il Comitato di certificazione di VALORITALIA, viste le informazioni acquisite dal riesame del contratto (come da paragrafo 1), riesaminerà il rapporto dell'audit/ispezione, le motivazioni del valutatore/ispettore, le conclusioni dell'audit/ispezione, la nota di certificazione e prenderà in considerazione il giudizio del valutatore. Nel caso in cui il Comitato di certificazione autorizzi un

cambiamento nel rapporto, l'Organizzazione verrà informata del motivo dal responsabile della certificazione o da un suo rappresentante.

Articolo 5 Classificazione e gestione delle non conformità

A) BRC

1. **Classificazione:** Ci sono tre livelli di non conformità:

   a. **Critica:**
      - Dove c'è una lacuna critica nell'ottemperare ad una richiesta legale o di sicurezza alimentare / del prodotto;

   b. **Maggiore:**
      - Dove c'è una sostanziale lacuna nel far fronte alle richieste di uno "statement of intent" o di qualsiasi requisito dello Standard

      e/o
      - Si identifica una situazione che, sulla base delle evidenze oggettive, solleverebbe dubbi significativi sulla conformità del prodotto fornito.

   c. **Minore:**
      - Dove non si è raggiunta la piena conformità allo "statement of intent" ma, sulla base dell'evidenza oggettiva, la conformità del prodotto non è in dubbio

      e/o
      - Un requisito non è stato pienamente soddisfatto ma, sulla base dell'evidenza oggettiva, la conformità del prodotto non è in dubbio.

2. Per quanto riguarda la gestione delle non conformità in ambito BRC, esiste un criterio di valutazione sulla base del numero e della gravità delle stesse (come descritto al punto precedente). In ordine a questi due fattori vengono stabilite varie azioni conseguenti:

   a. **Certificazione non concessa, richiesto nuovo audit;**
   b. **La richiesta di visita in azienda entro 28 gg di calendario;**
   c. **La richiesta di invio delle evidenze di chiusura delle NC entro 28 gg di calendario.**

3. Anche il punteggio assegnato all'azienda e riportato nel certificato dipende dal numero e dalla gravità delle NC.

B) IFS

1. **Classificazione:** Ad ogni requisito dello standard viene assegnato il seguente punteggio:

   - **A =** Conformità completa al requisito (20 punti);
   - **B=** Conformità quasi completa al requisito ma è stata rilevata una piccola deviazione (15 punti);
   - **C =** Solo una parte limitata del requisito è stata implementata (5 punti);
   - **D =** Il requisito dello standard non è stato implementato (-20 punti).

2. In aggiunta a tale punteggio l'auditor può decidere di assegnare a una azienda due tipi di non conformità che sottrarranno punteggio al risultato finale raggiunto:

- **Non conformità "KO" =** L'IFS prevede requisiti specifici che vengono definiti come requisiti KO (KO = Knock Out). Se nel corso dell'audit l'auditor rileva che tali requisiti non vengono soddisfatti dall'azienda, ciò porterà ad una non certificazione. Per il requisito KO non è possibile un punteggio « C ». In relazione alla soddisfazione del requisito l'auditor può utilizzare solo A, B o D (= KO). Quando a un requisito KO è stato assegnato un punteggio D, verrà sottratto il 50 % della possibile somma totale di punti e ciò significa automaticamente che l'azienda è «non approvata» ai fini della certificazione IFS. Si potrà procedere con un nuovo audit non prima di sei settimane;
- **Non conformità "Maggiore" =** può essere assegnata a ogni requisito che non è definito come requisito KO. Si assegna quando viene rilevata una non conformità sostanziale nella soddisfazione dei requisiti dello Standard e tale non conformità riguarda la sicurezza dei prodotti alimentari nonché i requisiti legali dei paesi di produzione e destinazione. Una classificazione di maggiore può essere assegnata anche quando la non conformità identificata può portare a un serio pericolo per la salute. In ogni caso non viene emesso il certificato (-15% del possibile ammontare totale dei punti), ma:
  - Se la % dei requisiti soddisfatti è maggiore o uguale al 75% si può procedere con una verifica di follow-up entro i sei mesi dalla data dell'audit. L'azienda in questo caso deve inviare il piano delle azioni correttive entro due settimane dal ricevimento del rapporto preliminare;
  - Se la % dei requisiti soddisfatti è inferiore al 75% la certificazione viene bloccata e si procederà con un nuovo audit.

Articolo 6 Certificazione

1. Per la definizione delle tempistiche di gestione del report preliminare e delle eventuali riserve dell'Organizzazione, ci si riferisce allo standard di riferimento:

- Nel caso di accettazione dei risultati dell'attività di valutazione, la persona di contatto dell'Organizzazione ne sarà informata tramite l'invio del Rapporto Preliminare entro un numero di giorni definito, stabilito dallo standard di riferimento.
- Nel caso di non accettazione, il valutatore/ispettore incaricato sarà interpellato per chiarimenti ed eventuali modifiche. La persona di contatto dell'Organizzazione ne sarà informata per iscritto entro un numero di giorni definito, stabilito dallo standard di riferimento.

2. A conclusione delle attività di verifica ispettiva, e di raccolta e valutazione della documentazione prevista, la pratica di certificazione viene portata all'esame del Comitato Esecutivo di Certificazione che delibererà la concessione o meno del Certificato di conformità, sulla base della nota di certificazione emessa da personale qualificato. L'Organizzazione sarà informata per iscritto dell'esito dell'attività del Comitato stesso, compreso il programma delle successive verifiche di sorveglianza (quest'ultimo solo nel caso di concessione della certificazione).
3. Nel caso di non concessione della certificazione, l'Organizzazione sarà informata riguardo le oggettive motivazioni che hanno portato alla decisione stessa.
4. Nel caso di esito positivo dell'iter di certificazione sarà inviato un certificato riportante il nome dell'Organizzazione certificata assieme al rapporto finale. L'Organizzazione ha sempre la possibilità di contestare tale rapporto nei confronti di VALORITALIA.

Articolo 7 Sospensione della certificazione

1. La sospensione della certificazione per un limitato periodo di tempo viene decisa dal Comitato Esecutivo di VALORITALIA in seguito a violazioni dei Requisiti di Certificazione o delle condizioni riportate nei nel presente contratto.

2. VALORITALIA notificherà per iscritto la sospensione (per lo standard IFS entro 2 giorni dalla data dell'audit) e le proprie decisioni all'Organizzazione e il periodo di tempo entro il quale dovranno essere intraprese le azioni correttive atte ad eliminare le non conformità rilevate.
3. La sospensione verrà annullata solo se l'organizzazione darà evidenza oggettiva (nei tempi stabiliti) dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni correttive intraprese. Scaduto tale periodo senza che l'Organizzazione sospesa abbia attuato quanto richiesto, VALORITALIA si attiverà inviando per iscritto la notifica di revoca della certificazione (si veda al riguardo l'articolo relativo alla Revoca della certificazione).
4. La sospensione della certificazione potrà avere una durata massima di 60 giorni.
5. La sospensione può essere richiesta anche dall'Organizzazione stessa in presenza di problemi o circostanze particolari (es. trasferimento impianti, etc.). In questo caso potrà avere, a giudizio del Comitato Esecutivo di VALORITALIA, una durata massima di un anno.
6. Nel caso di sospensione della validità della certificazione, l'Organizzazione si obbliga a:
   - cessare immediatamente l'utilizzo dei relativi Certificati di conformità;
   - cessare immediatamente l'utilizzo della carta intestata e di tutti i documenti/pubblicazioni nei quali compaiono i riferimenti alla certificazione ed i riferimenti ad essa;
   - cessare immediatamente l'utilizzo dei logo di VALORITALIA e dei logo collegati a quest'ultimo;
   - se richiesto da VALORITALIA, avvertire i committenti ai quali era stata notificata la certificazione.

Articolo 8 Revoca della certificazione

1. La revoca della validità della certificazione è decisa da VALORITALIA nei seguenti casi:

- una sorveglianza o una sorveglianza supplementare dimostra che i requisiti per la certificazione non sono più soddisfatti;
- l'Organizzazione certificata abusa del certificato concesso nel senso che a causa della sua azione od omissione si potrebbe venire a creare un'impressione scorretta verso terze parti riguardo la natura e lo scopo del certificato;
- l'Organizzazione certificata, nonostante ripetuti solleciti, non ottempera ai suoi obblighi verso VALORITALIA;
- non possa ragionevolmente essere chiesto a VALORITALIA di continuare con l'accordo di certificazione, come ad esempio nel caso di fallimento dell'Organizzazione certificata, nei casi di richiesta di moratoria sui pagamenti, nel caso in cui l'Organizzazione certificata abbia tentato di influenzare il valutatore/ispettore di VALORITALIA in modo inappropriato o se l'Organizzazione certificata leda in qualsiasi modo il buon nome di VALORITALIA;
- provvedimenti giudicati carenti o inadeguati adottati dall'Organizzazione a seguito della sospensione della validità della certificazione;
- accertata inosservanza della normativa cogente con particolare riferimento ad eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi passati in giudicato;
- Rinuncia alla certificazione;
- Cessazione delle attività dell'Organizzazione.

2. VALORITALIA notificherà per iscritto all'Organizzazione la notifica di revoca, specificandone le motivazioni. L'Organizzazione certificata deve restituire immediatamente a VALORITALIA il relativo certificato e il logo eventualmente inviato.
3. Nel caso di revoca, VALORITALIA ammetterà ad istruzione una nuova domanda di certificazione da parte della stessa Organizzazione soltanto nel caso in cui l'Organizzazione possa dimostrare di aver preso, nel frattempo, tutti quei provvedimenti che VALORITALIA riterrà idonei, tesi ad evitare il ripetersi dell'inadempienza che aveva dato origine alla revoca.

4. Poiché il certificato viene rilasciato in licenza d'uso, e quantunque la responsabilità dell'immissione in commercio di prodotti certificati sia comunque dell'Organizzazione, la medesima si obbliga a manlevare VALORITALIA da qualunque pregiudizio o pretesa da parte di terzi in caso di revoca per gravi motivi.
5. E' riservato a VALORITALIA il diritto di adottare idonei provvedimenti per rendere nota la revoca delle certificazione, senza che da ciò l'Organizzazione possa trarre elementi per chiedere il risarcimento di eventuali danni e dunque con espressa rinuncia da parte di questa a diritti e azioni al riguardo.
6. VALORITALIA può rendere pubblica la revoca di un certificato, come pure la scadenza dell'accordo di certificazione, nel rispetto dei termini previsti per consentire all'Organizzazione di presentare un appello.

Articolo 9 Conseguenze dell'esito negativo dell'iter di certificazione, sospensione o revoca del certificato

1. L'Organizzazione interessata da procedimenti di sospensione o revoca del certificato da parte di VALORITALIA o il cui iter di certificazione abbia avuto esito negativo ne sarà informata tramite lettera (raccomandata / elettronica). In questo caso, e se richiesto dallo schema di certificazione, all'Organizzazione sarà richiesto di rendere noto ai propri clienti le avvenute variazioni. Il ripristino della validità della certificazione potrà avvenire solo nel caso di approvazione degli esiti di un nuovo audit (articolo 13). La revoca del certificato ha come risultato il termine dell'accordo di certificazione (articolo 14).
2. A seguito di esito negativo dell'iter di certificazione, VALORITALIA potrà decidere di riprendere l'iter di certificazione solo dopo aver ricevuto prove sufficienti che sono stati eliminati i motivi che hanno determinato la non concessione del certificato o l'interruzione dell'audit /ispezione, e comunque non prima di sei settimane dalla data di interruzione dello stesso.
3. Laddove richiesto dalla norma, VALORITALIA provvederà a registrare nei database dei proprietari degli standard la variazione dello stato del certificato, secondo le tempistiche definite (es. 2 giorni lavorativi).

Articolo 10 Frequenza di audit/ispezione & sorveglianza

4. Un'Organizzazione certificata deve rispettare i criteri applicabili di certificazione in modo continuativo. Tale principio è stabilito nei requisiti di certificazione appartenenti agli schemi di certificazione applicabili.
5. Dopo la data di emissione del certificato, l'attività di audit/ispezione si svolgerà secondo una frequenza stabilita che è riportata nei relativi Standard e secondo i sopra citati Articoli da 2 a 6.
6. Prima del termine regolare del periodo di certificazione indicato sul certificato sarà attivata la procedura di rinnovo della certificazione ed il relativo audit di rinnovo dovrà avvenire prima della data di "re-audit" indicata nel certificato o comunque in conformità alle regole definite dalla norma applicabile.

Il Comitato di Certificazione di VALORITALIA, come prescritto dagli schemi applicabili, può modificare la frequenza della sorveglianza, per un determinato cliente, consultandosi con il valutatore / ispettore, se necessario. La frequenza della sorveglianza potrà essere modificata anche nel caso in cui siano state osservate ripetute NC e per verificare l'efficacia delle azioni correttive intraprese. Il cliente verrà informato di questo e delle relative conseguenze economiche.

Articolo 11 Spese

1. Qualora una attività di certificazione sia stata completata (o in momenti diversi, secondo accordi stabiliti) l'Organizzazione richiedente sarà tenuta a pagare i costi dopo il ricevimento della fattura entro i termini fissati.
2. Se il richiedente è inadempiente nel pagamento puntuale dei costi di audit/ispezione, VALORITALIA può ricorrere alla sospensione del certificato o, nei casi giudicati più gravi, alla revoca dello stesso con conseguente recesso dal contratto.
3. Tutti i costi e le spese saranno addebitati in accordo all'offerta economica applicabile o al tariffario applicabile.
4. L'organizzazione è obbligata a pagare il 50% delle spese di valutazione concordate se l'organizzazione cancella le disposizioni prese per l'audit entro le 3 settimane precedenti la data di audit pianificata.
5. Se applicabile, l'organizzazione è obbligata a pagare le spese di registrazione/certificazione, che saranno fatturate all'organizzazione da CSQA per conto del proprietario dello schema.

Articolo 12 Pubblicità e uso dei logo

1. Durante la durata dell'accordo di certificazione, l'organizzazione è libera di pubblicizzare il certificato e il marchio di certificazione per le attività descritte nel certificato secondo i requisiti riportati nella revisione in vigore delle Condizioni Generali di Contratto (MOD001 parte 2) e nel presente articolo. Lo stesso vale anche se l'organizzazione svolge attività commerciale usando un nome associativo (cumulativo) o marchio di fabbrica e non il nome di una delle aziende certificate, a condizione che tutte le attività rientranti sotto tale nome associativo o marchio di fabbrica, mirate al prodotto/segmento di mercato relativo, siano certificate.
2. VALORITALIA dà all'organizzazione il diritto, durante il termine di validità del certificato, di rendere pubblico il rapporto di verifica, redatto da VALORITALIA, purché presenti il rapporto nella sua interezza.
3. Se l'organizzazione desidera associare il nome di VALORITALIA con i suoi prodotti, processi o servizi attraverso pubblicazioni in modo diverso da quanto indicato nel presente paragrafo, deve chiedere il consenso di VALORITALIA.
4. Su richiesta di VALORITALIA, l'organizzazione è obbligata a ritirare le dichiarazioni e le pubblicazioni inesatte relative al certificato e al marchio di certificazione e di rettificare fino a soddisfazione di VALORITALIA.
5. L'organizzazione si asterrà da ogni uso che sia ingannevole, o riguardo al quale VALORITALIA possa subire dei danni in conseguenza di tale comportamento.
6. Le attività certificate dell'Organizzazione saranno riportate nel registro Organizzazioni certificate di VALORITALIA reperibile nel sito www.Valoritalia.it, se applicabile nel registro delle Organizzazioni certificate dell'Ente di accreditamento ACCREDIA e, se applicabile, nel database del proprietario dello schema.
7. VALORITALIA ha il diritto di pubblicare la revoca e la sospensione di un certificato o il termine di un accordo di certificazione.

Articolo 13 Consultazioni con parti interessate riguardo cambiamenti e preparazione

1. La eventuale consultazione con le parti interessate riguardo a possibili cambiamenti delle regole di certificazione è responsabilità del proprietario dello Standard o dello Schema. Se auspicato, VALORITALIA parteciperà alla stessa per favorire l'armonizzazione delle richieste.
2. Nei casi in cui ci sia la necessità di modifiche al presente regolamento di certificazione, tali modifiche saranno presentate per approvazione ad una rappresentanza significativa delle parti interessate. La discussione e l'approvazione possono anche aver luogo per mezzo di una procedura

scritta. Alla conclusione sarà redatto un verbale, che sarà poi inviato ai membri interessati per informazione e commenti se desiderato.

Articolo 14 Modifica dei criteri di certificazione; cambiamento delle circostanze

1. Nel caso vengano modificati dal proprietario della norma i criteri di certificazione od il protocollo, sarà preparata a questo scopo un'informativa generale. Il termine di transizione sarà di almeno sei mesi dall'informativa generale o tanto quanto specificato dal proprietario della norma. VALORITALIA informerà i propri detentori di certificato di tali modifiche così come pure per il periodo di transizione, se esso non è specificato.
2. L'Organizzazione certificata deve dare a VALORITALIA avviso scritto in merito alla sussistenza, anche futura, di variazioni importanti delle condizioni sulla base delle quali un certificato è stato concesso. Questo si applica anche alla sussistenza di eventuali procedimenti legali rispetto alla sicurezza del prodotto o legalità, tra cui il richiamo del prodotto. Laddove espressamente richiesto dal proprietario dello standard, l'Organizzazione dovrà fornire tali informazioni a VALORITALIA entro un preciso arco temporale (es. 3 giorni lavorativi). Nel caso di fusione di società la data dell'avviso è la data di pubblicazione della fusione.
3. In riferimento ai casi soprascritti, VALORITALIA può decidere di eseguire un audit supplementare o di prendere misure correttive secondo quanto riportato nell'articolo seguente. I costi che sorgessero a questo riguardo sono a carico dell'organizzazione certificata.

Articolo 15 Misure correttive e sanzioni

1. Se il proprietario della norma o dello schema o VALORITALIA rilevano situazioni tali da necessitare l'adozione di efficaci azioni correttive da parte dell'organizzazione certificata (non conformità, sanzioni o altri obblighi per l'organizzazione certificata), VALORITALIA è autorizzata a verificare se tali misure correttive sono state prese in carico e sono state efficaci. Gli eventuali costi che sorgessero a questo riguardo sono a carico dell'organizzazione certificata.
2. A questo riguardo VALORITALIA può decidere di proibire all'organizzazione certificata di fare uso del certificato, come prova di certificazione, e del marchio di certificazione per un termine massimo di sei mesi, senza pregiudizio in merito alle disposizioni dell'accordo di certificazione in merito al diritto di VALORITALIA di ritirare un certificato.

Articolo 16 Responsabilità

1. VALORITALIA, e la persona da questi incaricata ad eseguire le valutazioni o le ispezioni presso l'Organizzazione, non sono responsabili, eccetto il caso di dolo o colpa grave, per danni che l'Organizzazione abbia a soffrire come risultato dell'esecuzione, la sospensione e/o la revoca dell'accordo di certificazione e del relativo certificato.
2. VALORITALIA non è responsabile, eccetto nei casi di dolo o colpa grave, per danni derivanti da atti od omissioni delle persone incaricate di svolgere il lavoro nel contesto del contratto di certificazione.
3. L'Organizzazione manleva VALORITALIA da tutti i reclami di terza parte riguardo il non corretto funzionamento di prodotti, processi e sistemi di gestione a cui il contratto di certificazione si applica.

Articolo 17 Riservatezza

1. La Direzione e tutto il personale di VALORITALIA unitamente a tutte le persone che svolgano lavoro per conto di VALORITALIA sono tenute alla più stretta riservatezza riguardo a tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza nell'ambito di tale regolamento, comprese tutte le informazioni commerciali per cui l'Organizzazione richiedente possa ragionevolmente chiedere riservatezza secondo quanto stabilito negli articoli che si riferiscono a questo proposito. VALORITALIA imporrà tale dovere di riservatezza per mezzo della sottoscrizione di una dichiarazione firmata di riservatezza. Le dichiarazioni di riservatezza firmate sono disponibili su domanda dell'Organizzazione richiedente o certificata.
2. Né al richiedente né all'Organizzazione certificata è permesso, sotto qualsiasi nome o titolo, ottenere o tentare di ottenere informazioni da valutatori/ispettori od altro personale di VALORITALIA, a causa della loro posizione nella gestione del processo di certificazione.

Articolo 18 Possibilità di Appello

1. Qualora l'Organizzazione ritenga, in seguito a decisioni dei Comitati di Certificazione o comunque a decisione prese da VALORITALIA, di essere stata oggetto di discriminazione potrà presentare ricorso al Presidente del Comitato di Appello di VALORITALIA.
2. Diversamente da quanto riportato nelle Condizioni generali di contratto § 17.2, a fronte dello standard BRC il ricorso dovrà essere presentato entro 7 giorni. Rimane invece invariata la scadenza dei 30 giorni per la presentazione del ricorso per lo standard IFS.
3. Il Presidente del Comitato di Appello di VALORITALIA provvede a richiedere la convocazione del Comitato stesso, composto da tre membri nominati dal Comitato Direttivo di Certificazione secondo criteri di imparzialità, di esperienza nel relativo settore e di indipendenza dal processo di certificazione di VALORITALIA.
4. Il Comitato di Appello di VALORITALIA esaminerà il ricorso ed ascolterà i rappresentanti dell'Organizzazione fornendo al ricorrente una prima risposta preliminare entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del ricorso.
5. Diversamente da quanti riportato sulle Condizioni generali di contratto § 17.4, a fronte dello standard IFS i ricorsi dovranno sempre essere finalizzati entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ricevute informazioni dal soggetto sottoposto ad audit. Rimane invece invariata la scadenza dei 30 giorni per lo standard BRC.
6. Le decisioni del Comitato di Appello sono insindacabili e inappellabili.
7. Le spese relative al ricorso rimarranno a totale carico della parte soccombente.

Articolo 19 Reclami

1. Nel caso di reclamo scritto e motivato pervenuto a VALORITALIA, riguardante un'Organizzazione certificata che non soddisfi i criteri di audit/ispezione per la certificazione, sarà svolta un'inchiesta da parte della Direzione e/o da parte del responsabile Qualità, in consultazione anche eventualmente con il responsabile dello schema coinvolto. Nel caso di reclamo verbale, al reclamante verrà richiesto di inviare tale reclamo per iscritto a VALORITALIA, motivandolo.
2. I reclami sul funzionamento di VALORITALIA devono essere presentati per iscritto alla Direzione e/o al Responsabile Qualità i quali apriranno un'inchiesta in merito allo stesso.
3. Per reclami che riguardano lo standard IFS verrà fornita una conferma scritta della ricezione del reclamo entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui è pervenuto a VALORITALIA. Una risposta preliminare verrà fornita entro 10 giorni lavorativi, mentre una risposta definitiva verrà inviata solo dopo la conclusione di un'indagine completa e approfondita in merito al reclamo.
4. I risultati dell'inchiesta saranno presentati al reclamante e, se pertinente, al detentore del certificato. Nel caso in cui un reclamo venga ritenuto fondato, totalmente o in parte, si applica l'articolo 11. Nel caso di funzionamento inadeguato di VALORITALIA, la Direzione e il Responsabile

Qualità supervisioneranno la determinazione e l'esecuzione di misure correttive entro il termine che sarà fissato.

5. I costi dell'inchiesta sono a carico della parte che ha causato il reclamo.
6. Se il reclamo è giudicato infondato, i costi dell'inchiesta sono a carico del reclamante, a meno che la Direzione di VALORITALIA decida diversamente.
7. Sia il reclamante, sia l'Organizzazione certificata possono presentare un appello in conformità all'articolo 18 contro gli eventuali provvedimenti di VALORITALIA derivate dai risultati dell'inchiesta.
8. L'organizzazione è obbligata a registrare e gestire i reclami riguardanti le attività certificate. Il rappresentante VALORITALIA ha il diritto di valutare tale gestione.

Articolo 20 Disposizioni finali

1. VALORITALIA può modificare il presente Regolamento attraverso l'approvazione del Comitato rappresentativo delle parti.
2. VALORITALIA informerà immediatamente l'Organizzazione certificata di qualsiasi modifica di questo Regolamento, specificando il periodo di transizione. Tale periodo di transizione sarà di almeno sei mesi.

Articolo 21 Estensione di audit (IFS)

1. In situazioni specifiche, come nuovi prodotti e/o nuovi processi da includere nello scopo di audit o ogni volta che lo scopo di audit necessita di essere aggiornato sul certificato, per una azienda certificata IFS, non è necessario svolgere un nuovo audit completo ma è possibile organizzare un audit di estensione in sito durante il periodo di validità del certificato esistente. L'ente di certificazione è responsabile per la determinazione
dei requisiti pertinenti da auditare e della relativa durata dell'audit. Il report di questo audit di estensione rappresenterà un allegato unito al rapporto di audit già esistente. Le condizioni per il superamento dell'audit di estensione (punteggio ≥ 75 %) sono le medesime di un normale audit ma solo focalizzate sui requisiti specifici che sono stati
auditati. Il punteggio dell'audit originale non cambia.

2. Se l'audit di estensione dimostra la conformità, il certificato deve essere aggiornato con il nuovo scopo e caricato nel portale di audit.
3. Il certificato aggiornato deve mantenere la stessa data di validità del certificato corrente (originale).
4. Se, durante l'audit di estensione, sono stati identificati una non conformità Maggiore o un KO (non conformità KO), l'intero audit è da ritenersi fallito e il certificato corrente deve essere sospeso, così come descritto negli specifici standard IFS.

Articolo 22 Estensione di audit (BRC)

1. In situazioni specifiche, come aggiunta di impianti di produzione, tecnologie di produzione o di nuovi prodotti che comportano un nuovo rischio significativo per il sito produttivo, per una azienda certificata BRC, non è necessario svolgere un nuovo audit completo ma è possibile organizzare un audit di estensione in sito durante il periodo di validità del certificato esistente. L'ente di certificazione è responsabile per la determinazione dei requisiti pertinenti da auditare e della relativa durata dell'audit. Il report di questo audit di estensione verrà redatto su un formato specifico.
2. La verifica di estensione sarà sempre annunciata.

3. Le Non Conformità rilevate durante l'audit di estensione dovranno essere gestite dall'azienda certificata come da normale procedura ed entro i tempi previsti, fornendo anche evidenze della loro risoluzione. Le Non Conformità aggiuntive rilevate durante la verifica di estensione non influiranno né sul grado né sul mantenimento della certificazione in essere. Tuttavia se durante l'audit emergessero delle situazioni particolarmente gravi (es. NC Critica) da mettere in dubbio il mantenimento della certificazione, l'OdC dovrà eseguire una nuova verifica completa presso il sito produttivo ed in questo caso il certificato deve essere ritirato.
4. Se l'audit di estensione dimostra la conformità, il certificato deve essere aggiornato con il nuovo scopo.
5. Il certificato aggiornato deve mantenere lo stesso grado, la stessa data di validità del certificato corrente (originale) e la stessa data prevista per l'audit successivo.

Articolo 23 Utilizzo del Logo IFS:

1. I diritti d'autore di IFS ed il marchio registrato sono totalmente di proprietà di IFS Management GmbH. I logo IFS può essere scaricato dalla «secured part» del portale IFS audit. Inoltre, i termini e le condizioni di cui di seguito, devono essere verificate dall'auditor durante l'audit e i risultati di questa verifica devono essere descritti nel profilo aziendale del rapporto di audit, come campo obbligatorio (vedere anche Allegato 2, Parte 2, per i campi obbligatori).
2. Nell'usare il logo IFS bisogna attenersi alla forma e al colore del disegno in scala. Se usato in documenti, è ammesso stamparlo anche in bianco e nero. Il logo IFS può essere utilizzato in forma stampata, fisica ed elettronica, e in filmati, stante la condizione che le forme e i formati vengano rispettati. Le stesse condizioni valgono per l'uso del logo come timbro.
3. Quando un'azienda certificata IFS, un'azienda che supporta IFS o un ente di certificazione IFS pubblicano documenti che recano il logo IFS, i commenti e le interpretazioni relativi all'IFS devono essere chiaramente identificabili come tali.
4. Un'azienda certificata IFS, un'azienda supportante IFS (broker, produttore di alimenti, distributore, fornitore logistico o grossista) che riceve certificati IFS dai propri fornitori o fornitori di servizi, o un ente di certificazione IFS, possono usare il logo IFS per motivi promozionali e pubblicare informazioni in merito alla certificazione IFS, stante la condizione che esse non siano visibili sulla confezione del prodotto reso disponibile al consumatore finale. Le aziende che forniscono prodotti e/o servizi ad aziende certificate IFS o supportanti IFS, ma che non sono a loro volta certificate IFS (ad esempio produttori di dispositivi, abbigliamento per il personale, materiali di pulizia o fornitori di servizi che intendano promuovere i loro prodotti e/o servizi dichiarando che aiutano a soddisfare i requisiti IFS) devono chiedere il permesso scritto a IFS Management GMBH per usare il logo IFS e/o ogni altro logo IFS.
5. Il logo IFS e le informazioni relative alla certificazione possono essere utilizzati nelle comunicazioni con gli utenti IFS. Le presentazioni in internet cui appare il logo IFS, sono permesse solo se in diretto collegamento con la sicurezza dei prodotti (es. all'interno di informazioni circa il sistema di sicurezza/qualità).Il logo IFS può essere visualizzato su qualsiasi comunicazione generale (es. fiere, brochure, articoli giornalistici generici riguardanti la sicurezza e qualità alimentare in generale, veicoli). Lo Standard IFS è stato sviluppato dai produttori, Distributori e servizi di ristorazione, al fine di garantire la sicurezza e qualità dei prodotti alimentari dei propri fornitori. Deve essere garantito che tutte le informazioni relative alle certificazioni si riferiscano chiaramente all'IFS. Il logo IFS non può essere utilizzato in presentazioni che non sono chiaramente in relazione con l'IFS stesso.
6. Il logo IFS non può essere utilizzato in modo tale da portare a ritenere che i proprietari dell'IFS siano responsabili del rispetto dei requisiti di certificazione. Lo stesso vale inoltre per le opinioni e le interpretazioni che possono derivarne. In caso di sospensione o di ritiro della certificazione IFS, l'azienda certificata deve immediatamente cessare l'utilizzazione del logo IFS sui suoi documenti e

cessare ogni comunicazione in merito all'IFS. L'azienda auditata deve dimostrare di aver ottemperato a questi requisiti.

7. Tutte le regole di cui sopra valgono per ogni comunicazione relativa all'IFS. Ciò significa anche che l'uso dei marchi IFS, International Featured Standard, IFS Food o simili, non è consentito per le comunicazioni riportate sui prodotti finiti disponibili al consumatore finale.

Articolo 24 Utilizzo del Logo BRC:

1. Le aziende certificate BRC hanno diritto di usare il Logo BRC sui propri documenti aziendali e altro materiale di marketing. Le informazioni dettagliate sull'utilizzo del Logo sono disponibili sul sito BRC www.brcglobalstandards.com
2. Se una azienda non è più certificata a causa della scadenza, ritiro o sospensione del certificato, non potrà più usare il logo BRC.
3. Il Logo BRC non deve essere usato sui prodotti o sul materiale di confezionamento.
4. Le aziende certificate che usano erroneamente il Logo BRC, possono ricevere delle non conformità ed incorrere nella procedura di reclamo BRC e rischiano la sospensione o il ritiro della certificazione.

Articolo 25 Audit multi-sito (IFS):

1. Nel caso in cui l'azienda certificata abbia una sede centrale che gestisce processi specifici (es. acquisto, gestione del personale, reclami, ecc.) e diversi siti produttivi, la sede centrale deve essere sottoposta ad audit per i requisiti da essa gestiti. L'esito di questa valutazione deve essere considerato nei report di ogni sito produttivo.
2. Se la sede centrale non effettua anche attività di produzione, non potrà essere intestataria di un proprio certificato IFS.
3. Tutti i siti produttivi devono essere auditati separatamente, in un periodo massimo di 12 mesi dopo la verifica presso il sito centrale. Ogni sito avrà un proprio report ed un proprio certificato.
4. La verifica presso la sede centrale dovrà sempre essere effettuata prima degli audit presso i siti produttivi periferici.
5. Il tempo di audit dedicato alla verifica della sede centrale dovrà essere descritto in ogni report dei siti produttivi.
6. Le eventuali non conformità emerse durante la verifica presso la sede centrale dovranno essere riportate in ogni report dei siti produttivi secondari. Solo in casi straordinari, come descritto nella versione corrente della Dottrina IFS, sarà possibile non riportare le non conformità nei report dei siti produttivi.
7. Nel caso in cui durante l'audit presso la sede centrale venga rilasciata una non conformità KO o Major, tutti i certificati dei siti produttivi correlati dovranno essere sospesi come previsto da procedura (Articolo 9). I certificati potranno essere ripristinati solo dopo un audit completo positivo (od un audit di Follow Up in caso di Major) presso la sede centrale. In funzione dei casi potrebbe essere necessaria l'esecuzione di una nuova verifica presso i siti produttivi.

Articolo 26 Audit multi-sito (BRC):

1. Nonostante la certificazione BRC sia sito specifica, in alcune circostanze particolari è possibile includere più siti produttivi in un'unica certificazione. Per poter applicare questa deroga è necessario che siano rispettate tutte le condizioni riportate nei documenti pertinenti. Sul rapporto di verifica e sul certificato verrà indicato che l'audit è stato eseguito su più siti produttivi.
2. Nel caso in cui l'azienda certificata abbia una sede centrale che gestisce processi specifici (es. acquisto, gestione del personale, reclami, ecc.) e diversi siti produttivi, è necessario che i requisiti relativi alla gestione della sede centrale siano stati sottoposti ad audit. Questo è possibile tramite due procedure alternative:

a. Audit in una fase - verifica dei requisiti gestiti dalla sede centrale durante la verifica presso il sito produttivo;
b. Audit in due fasi - verifica a parte della sede centrale e successiva verifica dei siti produttivi.

Audit in una fase:

1. Questo tipo di approccio è possibile solamente se presso il sito produttivo sono disponibili agevolmente le informazioni, i documenti ed il personale che opera nella sede centrale.
2. Eventuali non conformità emerse sui requisiti gestiti a livello centrale dovranno essere riportate nei report dei siti produttivi e concorreranno alla determinazione del risultato di audit.
3. La gestione del processo di certificazione rimane invariata rispetto ad una normale verifica BRC (gestione non conformità, rapporto di verifica, ecc.).

Audit in due fasi:

1. Questo tipo di approccio è necessario se presso il sito produttivo non sono disponibili agevolmente le informazioni, i documenti ed il personale che opera nella sede centrale.
2. La verifica presso la sede centrale dovrà sempre essere effettuata prima degli audit presso i siti produttivi periferici.
3. La sede centrale non potrà avere un proprio certificato se non esegue anche attività di lavorazione, ma sarà comunque redatto un rapporto specifico.
4. Le eventuali non conformità emerse durante la verifica presso la sede centrale dovranno essere tutte riportate nel report di verifica del primo sito verificato, ma concorreranno alla determinazione del risultato della verifica solamente se non saranno state completamente risolte al momento dell'audit. Per tutti gli altri siti produttivi, le non conformità emerse in sede centrale dovranno essere registrate anche nei report dei siti produttivi solamente qualora non siano già state completamente risolte al momento della verifica.
5. La verifica presso i siti produttivi dovrà tener conto delle attività già verificate presso la sede centrale e le azioni correttive alle non conformità ivi emerse dovranno essere valutate. Il rapporto d verifica dei siti produttivi dovrà prevedere un commento sui requisiti oggetto di verifica presso la sede centrale.
6. Un certificato verrà rilasciato ad ogni sito produttivo.

Articolo 27 Audit non annunciati BRC (GSFS, GSSD, GSPP, GSAB):

1. Possono aderire al protocollo di audit non annunciati sia le aziende già certificate (con qualsiasi livello) sia le aziende in prima certificazione.
2. Nel caso di aziende già certificate, la scelta di aderire a questa opzione deve essere presa dall'azienda e comunicata all'OdC entro 3 mesi dall'esecuzione della precedente verifica annunciata. Per le aziende in prima certificazione, la scelta deve essere notificata deve avvenire al momento della richiesta di certificazione (in tal caso l'audit potrà essere effettuato fino ad un anno dopo tale data).
3. L'azienda ha la facoltà di comunicare all'OdC fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi durante i quali non sarà possibile ricevere la verifica non annunciata. In questi giorni non rientrano i periodi di normale non operatività del sito (chiusire per ferie, fermi produzione, festività nazionali, ecc.). La comunicazione deve avvenire contestualmente alla decisione di adottare audit non annunciati.
4. L'azienda deve fornire all'OdC tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione della verifica non annunciata in un momento idoneo (organizzazione tipica dei turni di produzione, programmi di produzione tipici, l'organigramma dell'azienda, una mappa del sito produttivo, diagramma di flusso dei prodotti realizzati, un riassunto dei CCP individuati, lista dei prodotti o gruppi di prodotti realizzati ed inclusi nel campo di applicazione della certificazione, persona di contatto nell'azienda, orario normale per l'inizio della verifica). Le aziende che eseguono lavorazioni stagionali devono comunicare all'OdC delle informazioni aggiuntive (la data presunta di inizio delle lavorazioni) e

durante il periodo produttivo non sarà possibile escludere date per l'esecuzione della verifica non annunciata).

5. La durata della verifica non annunciata non cambia rispetto alla durata di un normale audit BRC e si applicano le medesime regole per il calcolo delle gg/uomo.
6. Le verifiche non annunciate devono essere eseguite in un periodo che va dal 3° al 12° mese dopo la verifica iniziale o la richiesta di certificazione.
7. L'azienda dovrà fornire pieno supporto all'esecuzione della verifica e dovrà garantire all'auditor l'accesso ai locali di produzione entro 30 minuti dal suo arrivo presso lo stabilimento.
8. Nel caso in cui l'azienda si rifiuti di sostenere la verifica, l'Organismo di Certificazione dovrà provvedere alla sospensione immediata del certificato BRC del sito, l'azienda potrà effettuare in seguito solo audit annunciati ed il suo certificato rimarrà sospeso fino all'esecuzione con esito positivo di una nuova verifica in campo e l'Organismo di Certificazione infine addebiterà i costi della mancata verifica all'azienda.
9. Se, in casi eccezionali, all'arrivo dell'auditor in azienda non vi sia produzione in atto (nonostante l'obbligo per l'azienda di comunicare il proprio programma di produzione), la verifica non potrà essere effettuata. A discrezione dell'Organismo di Certificazione, potrà essere effettuata in seguito una nuova verifica non annunciata. I costi per la mancata verifica potrebbero essere addebitati all'azienda.
10. L'azienda dovrà fornire adeguate azioni correttive ed evidenze per la risoluzione degli eventuali rilievi emersi in sede di audit entro 28 giorni.
11. Il certificato di conformità della verifica non annunciata sostituirà il precedente e verrà emesso tipicamente dopo 42 giorni dalla verifica. I criteri per la definizione del grado raggiunto sono i medesimi delle verifiche annunciate. Sul certificato, in corrispondenza del grado raggiunto, verrà indicato il simbolo "+" per identificare le aziende che hanno scelto audit non annunciati.
12. La verifica successiva potrà essere effettuata mantenendo il programma di audit non annunciato corrente, oppure ritornando al programma di audit annunciati.

Articolo 28 Audit non annunciati IFS (Food, Logistic, Broker):

1. Possono aderire al protocollo di audit non annunciati sia le aziende già certificate (con qualsiasi livello) sia le aziende in prima certificazione.
2. Esistono due opzioni di adesione agli audit non annunciati:
    a. Opzione 1: è la registrazione ordinaria per l'audit non annunciato, con un periodo di audit compreso tra - 16 settimane e + 2 settimane (18 settimane in totale) dalla due-date del prossimo audit. Scegliendo questa opzione il la validità / il ciclo di certificazione non cambiano.
    b. Opzione 2: Questa opzione è stata sviluppata per dare alle aziende la possibilità di posticipare o spostare il periodo di audit (max 18 settimane in totale) al fine di allinearlo con altri schemi e / o a causa di periodi di non produzione. In base al nuovo lasso di tempo, la validità del prossimo certificato cambierà.
3. La scelta di aderire all'opzione 1 deve essere presa dall'azienda e comunicata all'OdC entro l'inizio della finestra temporale dell'audit non annunciato (-16 settimane e +2 settimane dalla data di re-audit). Per le aziende in prima certificazione, la scelta deve essere notificata deve avvenire al momento della richiesta di certificazione (in tal caso l'audit potrà essere effettuato entro un arco temporale di 18 settimane). La scelta di aderire all'opzione 2 può essere effettuata anche al di fuori della finestra temporale per l'audit non annunciato.
4. La registrazione al programma di audit non annunciato viene effettuata dall'OdC sul Portale IFS.
5. L'azienda ha la facoltà di comunicare all'OdC fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi, divisibili in tre periodi massimo, durante i quali non sarà possibile ricevere la verifica non annunciata. La

comunicazione deve avvenire contestualmente alla decisione di adottare audit non annunciati e comunque prima dell'inizio della finestra temporale per l'audit non annunciato. Nel caso di produzioni stagionali, non è possibile usufruire di alcun periodo di blocco.

6. L'azienda deve fornire all'OdC tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione della verifica non annunciata in un momento idoneo (organizzazione tipica dei turni di produzione, programmi di produzione tipici, l'organigramma dell'azienda, una mappa del sito produttivo, diagramma di flusso dei prodotti realizzati, un riassunto dei CCP individuati, lista dei prodotti o gruppi di prodotti realizzati ed inclusi nel campo di applicazione della certificazione, persona di contatto nell'azienda, orario normale per l'inizio della verifica). Le aziende che eseguono lavorazioni stagionali devono comunicare all'OdC delle informazioni aggiuntive (la data presunta di inizio delle lavorazioni) e durante il periodo produttivo non sarà possibile escludere date per l'esecuzione della verifica non annunciata).
7. La durata della verifica non annunciata non cambia rispetto alla durata di un normale audit IFS e si applicano le medesime regole per il calcolo delle gg/uomo.
8. Le verifiche non annunciate devono essere eseguite in un periodo di 18 settimane (-16 settimane e +2 settimane) rispetto alla due-date (opzione 1) o alla data di registrazione (Opzione 2). In caso di produzioni stagionali più corte di 18 settimane, non c'è finestra di audit e l'audit non annunciato dovrà avvenire durante il periodo di attività dell'azienda.
9. L'azienda dovrà fornire pieno supporto all'esecuzione della verifica e dovrà garantire all'auditor l'accesso ai locali di produzione il prima possibile dal suo arrivo presso lo stabilimento.
10. Nel caso in cui l'azienda si rifiuti di sostenere la verifica, l'Organismo di Certificazione dovrà provvedere alla sospensione del certificato IFS del sito entro 2 giorni lavorativi; l'azienda potrà effettuare in seguito solo audit annunciati ed il suo certificato rimarrà sospeso fino all'esecuzione con esito positivo di una nuova verifica in campo e l'Organismo di Certificazione infine addebiterà i costi della mancata verifica all'azienda.
11. Se, in casi eccezionali, all'arrivo dell'auditor in azienda non vi sia produzione in atto (nonostante l'obbligo per l'azienda di comunicare il proprio programma di produzione), la verifica non potrà essere effettuata. A discrezione dell'Organismo di Certificazione, potrà essere effettuata in seguito una nuova verifica non annunciata. I costi per la mancata verifica potrebbero essere addebitati all'azienda.
12. L'azienda dovrà fornire adeguate azioni correttive ed evidenze per la risoluzione degli eventuali rilievi emersi in sede di audit entro 14 giorni dal ricevimento del Rapporto Preliminare.
13. Il certificato di conformità della verifica non annunciata sostituirà il precedente e verrà emesso tipicamente dopo 42 giorni dalla verifica. I criteri per la definizione del grado raggiunto sono i medesimi delle verifiche annunciate. Sul certificato verrà inserita la dicitura "Audit non annunciato" per identificare le aziende che hanno scelto audit non annunciati.
14. La verifica successiva potrà essere effettuata mantenendo il programma di audit non annunciato corrente, oppure ritornando al programma di audit annunciati.

Articolo 29 Moduli e Capitoli volontari:

1. Qualora per lo standard in questione siano disponibili dei capitoli o dei Moduli addizionali ad applicazione volontaria, l'azienda ne potrà chiedere l'applicazione all'OdC in sede di richiesta di certificazione o prima dell'inizio della verifica.
2. L'applicazione di capitoli e/o moduli volontari può comportare l'aumento dei tempi di audit ed il pagamento di fee, secondo i criteri stabiliti dagli Scheme Owner.
3. La gestione degli audit a fronte di capitoli facoltativi e moduli addizionali segue le normali regole di certificazione, così come stabilito dai rispettivi documenti ufficiali.

4. Il superamento di un audit a fronte dei moduli addizionali comporta l'emissione di un certificato addizionale, non accreditato, specifico per il campo di applicazione del modulo stesso.

ALLEGATO 1: Chiarimenti per lo scopo di applicazione dei differenti standard IFS

L'**IFS Food** è uno standard per l'auditing di fornitori/produttori di prodotti alimentari e riguarda solo le aziende che processano alimenti o aziende che confezionano prodotti alimentari sfusi.. L'IFS Food trova applicazione solo se il prodotto viene « processato » o se sussiste il rischio di una contaminazione del prodotto durante il primo confezionamento.

L'**IFS Logistics** è uno standard per gli auditing alle aziende logistiche alimentari e non alimentari, le cui attività coprono tutte le operazioni logistiche come il trasporto, lo stoccaggio, la distribuzione, carico e scarico ecc. Si applica a tutti i tipi di attività: consegna con autocarri, treni, navi, aerei; prodotti surgelati/refrigerati o prodotti stabili a temperatura ambiente.

Chiarimenti/Esempi dello scopo di applicazione tra IFS Food e IFS Logistics:
– L'IFS Logistics copre solo le attività logistiche quando l'azienda ha un contatto fisico con i prodotti primari preconfezionati (trasporto, confezionamento di merce preconfezionata, stoccaggio e/o distribuzione, trasporto e stoccaggio di pallet, bag in box). Si applica anche per specifici prodotti non confezionati, come carni in carcassa o trasporti in tank o cisterne (sciroppo di glucosio, latte, granaglie ecc.)

– Se un'azienda di trasformazione di prodotti alimentari ha un proprio reparto di logistica e/o attività di trasporto (stoccaggio e distribuzione), questo verrà incluso nello standard IFS Food, sotto lo specifico capitolo relativo al trasporto e allo stoccaggio.
Nota: se la piattaforma logistica è di proprietà dell'azienda di trasformazione di prodotti alimentari ed è situata nella stessa località dell'azienda e se l'azienda o il cliente desiderano ricevere la certificazione IFS Logistics per la piattaforma, allora, può essere svolto un audit IFS.
In questo caso, devono essere rispettati i seguenti requisiti:
· La piattaforma logistica è usata solo per prodotti preconfezionati,
· In caso di 2 certificati (Food e Logistics), i rispettivi scopi di ogni audit e certificato devono essere chiaramente definiti,
· I requisiti dell'IFS Food riguardanti il trasporto e lo stoccaggio devono essere ad ogni modo valutati durante l'audit IFS Food,

· Un audit IFS Food dell'azienda di produzione deve essere sempre svolto; L'IFS Logistic è un audit aggiuntivo,
· Tutti i relativi documenti devono essere conservati nella piattaforma.

– Se le operazioni di logistica e/o trasporto vengono date in outsourcing dall'azienda di trasformazione, i requisiti specificati nell'appropriato capitolo di IFS Food circa lo stoccaggio e il trasporto devono essere chiaramente definiti nel rispettivo contratto, altrimenti sarà applicabile l'IFS Logistics.

L'**IFS Broker** è uno standard per l'auditing di aziende quali agenzie, brokers o altre aziende che non prendono fisicamente possesso dei prodotti (es che non hanno magazzini, stazioni di imballaggio o flotte di camion, ma sono delle entità legali con propri mailboxes, uffici ecc.).
Lo standard si applica per prodotti alimentari e prodotti per il governo della casa e la cura della persona.

Matrice IFS per l'applicazione dello standard IFS corretto

Nr.	Attività principale dell'azienda [eventuali attività correlate] spiegazione	International Featured Standards				
		IFS Food	IFS HPC	IFS Log. 2	IFS Broker	IFS C&C/W.
1	**Lavorazioni alimentari** (quando i prodotti sono processati o quando si presenta un pericolo di contaminazione del prodotto)	X				
2	**Lavorazioni HPC** (quando i prodotti sono processati o quando si presenta un rischio di contaminazione del prodotto)		X			
3	**Attività logistiche Food, Non Food, HPC.** Attività logistiche come servizio, no attività commerciali (quando le aziende hanno un contatto fisico con i prodotti già imballati o solo per specifici prodotti sfusi, come carni in carcassa tank o trasporti in cisterne (sciroppo di glucosio, latte, grano, ecc.)			X		
4	**Commercio di alimenti/HPC senza contatto diretto dei prodotti** (quando non vi è possesso fisico dei prodotti, solo acquisto-vendita svolto da un ufficio, nessuna attività logistica)				X	
5	**Cash & Carry/Wholesale** (distribuzione dei prodotti dove sono ammessi piccoli quantitativi di attività di lavorazione secondo specifici requisiti)					X
Certificazione combinata						
6	**Commercio alimenti-/HPC e Alimenti*/ HPC-Logistics** Audit combinati per commercializzazione e attività di logistica con una specifica check-list			X	X	

Allegato 2: Dottrina, erratum e chiarimenti IFS

Per ulteriori chiarimenti sugliStandard IFS, si rimanda al contenuto dei documenti specifici (Dottrina, Erratum, FAQ) pubblicati nella loro versione aggiornata sul sito IFS http://www.ifs-certification.com